Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 26 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero: Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30	» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15	» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2	Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decadenza e riconoscimento della qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo

Con Regi decreti 6 maggio 1943-XXI — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — i fascisti conte Giuseppe Volpi di Misurata e dott. Giuseppe Landi hanno cessato di far parte del Gran Consiglio del Fascismo a seguito della cessazione della carica di presidente della Confederazione fascista, rispettivamente, degli industriali e dei lavoratori dell'industria.

Con Regi decreti di eguale data — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — è stata riconosciuta la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo ai fascisti prof. Giovanni Balella e Luciano Gottardi in dipendenza della nomina alla carica di presidente della Confederazione fascista, rispettivamente, degli industriali e dei lavoratori dell'industria.

(1764)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 382.

Contributo dovuto dal comune di Apuania per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, numero 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare per gli ex corsi integrativi a carico del comune di Apuania e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il predetto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il Comune di Apuania deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, nella somma di L. 23.465,40 al lordo di L. 9719,16 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 13.746,24 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 78. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 383.

Contributo dovuto dal comune di Cuggiono, della provincia di Milano, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, numero 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Cuggiono, della provincia di Milano, e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il detto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Cuggiono, della provincia di Milano, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, numero 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, numero 490, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 2841,66 per il periodo 16 settembre 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, al lordo di L. 1812,20 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 1029,46, tuttora dovuto a norma del presente decreto, sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà la emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 77. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 384.

Contributo dovuto dal comune di Isernia, della provincia di Campobasso, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, numero 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare per il cessato corso integrativo di Isernia e la deliberazione di accettazione del Comune medesimo;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il detto Ente eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto per il funzionamento del Regio corso secondario di avviamento professionale all'ex corso integrativo succeduto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Isernia, della provincia di Campobasso, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8 e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1931-X, nell'annua somma di L. 5000, al lordo di L. 1048,85 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 6451,15, tuttora dovuto a norma del presente decreto, sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 76. — MANCINI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 20 maggio 1943-XXI.

Soppressione del Tribunale militare di guerra della 5ª Armata.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra della 5ª Armata è soppresso a decorrere dal 1° giugno 1943-XXI.

La competenza a conoscere dei procedimenti pendenti presso il Tribunale preveduto dal comma precedente è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze. Restano validi gli atti di istruzione compiuti; e se è stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio o è stata emessa richiesta di citazione per il giudizio, davanti al Tribunale militare di guerra della 5ª Armata, a questo si intende sostituito il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

Art. 2.

Gli ufficiali che, alla data del 31 maggio 1943-XXI, prestano servizio presso il Tribunale militare di guerra della 5ª Armata con funzioni di giudice, di pubblico ministero, di giudice istruttore o di cancelliere, passano ad esercitare le funzioni medesime presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 20 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1785)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 aprile 1943-XXI.

Mobilitazione per il servizio del lavoro delle imprese dipendenti dall'Umamer (Uffici materiali metallici di recupero) e dal Tessilcuoio (Uffici recupero tessili e cuoi).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visti l'art. 3 del testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, e l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1612;

Sulla proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Le imprese dipendenti dall'Umamer (Uffici materiali metallici di recupero) e dal Tessilcuoio (Uffici recupero tessili e cuoi) dell'Ente Distribuzione Rottami sono mo

bilitate per il servizio del lavoro ai sensi ed agli effetti del R. decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 108. — D'ELIA

(1749)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1943-XXI.
Sostituzione di un membro della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1507, che apporta modificazioni alla costituzione ed al funzionamento della Commissione censuaria centrale;

Ritenuto che il dott. prof. Ciro Papi, designato dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti per il Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, è decaduto dalla carica di membro effettivo della Commissione censuaria centrale, avendo raggiunto il 65° anno di età;

Viste le segnalazioni effettuate dalla detta Confederazione a norma dell'art. 1, comma *g*) del sopra citato R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507;

Decreta:

Il gr. uff. prof. dott. Livio Gaetani, Consigliere nazionale, è nominato membro effettivo della Commissione censuaria centrale a decorrere dal 1° febbraio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1943-XXI
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 185. — D'ELIA

(1757)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1943-XXI.
Esami di idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, numero 1401;

Visti gli articoli 6 ed 8 della citata legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visti gli articoli 13 e 15 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1939-XVIII che dettano le norme e stabiliscono la composizione delle Commissioni per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette;

Visto l'articolo unico del decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, n. 7600, che in sostituzione dell'art. 14 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, stabilisce il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame per conseguire l'idoneità alle funzioni di esattore.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di diploma di scuola media superiore.

Sono ammessi titoli di studio equipollenti rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero Austro-Ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame, scritte su carta da bollo da L. 8 e firmate di pugno proprio dagli aspiranti, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV) oppure alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate, o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 12 legalizzato dal presidente del Tribunale, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il ventunesimo anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 6, debitamente legalizzato;

3) certificato in carta da bollo da L. 6 debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 18 debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 6 dal podestà del Comune ove l'aspirante risieda da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati da rilasciarsi dal podestà o dai podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. I certificati devono essere legalizzati dal prefetto;

6) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato dalla competente autorità militare;

7) titolo originale di studio. E' ammessa la copia di esso autenticata da Regio notaio, la cui firma dovrà essere debitamente legalizzata;

8) certificato su carta da bollo da L. 6, comprovante la iscrizione al P.N.F. o al G.U.F. o alla G.I.L. rilasciato a norma del regolamento del P.N.F. e dei regolamenti del G.U.F. e della G.I.L..

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o pei minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII ed all'estero, in servizio non isolato dal 15 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F. dovranno dimostrare, con apposito certificato, di aver presentato la domanda di iscrizione. Detti candidati qualora conseguiranno la idoneità, potranno essere iscritti all'Albo sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al P. N. F.;

9) fotografia di epoca recente del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma, dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio, la firma del pubblico ufficiale deve essere debitamente legalizzata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 ed 8 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Gli aspiranti che si trovano alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 un certificato su carta da bollo da L. 6 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di esame.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza, o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad esami indetti da altre Amministrazioni.

L'ammissione all'esame può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Gli esami giusta l'art. 14 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, sostituito dall'articolo unico del decreto Ministeriale 29 marzo 1941-XIX, numero 7600, consteranno di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi, regolamento, capitoli normali, tabelle dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi, sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle, alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile, nozioni di diritto commerciale, elementi di diritto corporativo;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario del Regno, con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali, ai contributi sindacali e ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili ed immobili ed ai procedimenti speciali, elementi di diritto penale limitatamente ai delitti contro la pubblica Amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15 e 16 settembre 1943-XXI in Roma nei locali che saranno all'uopo designati. Si fa riserva di stabilire, se del caso, altre sedi di esame.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che conseguiranno l'idoneità alle funzioni di esattore sarà approvato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice di cui all'art. 15 lettera *a*) del decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, è così formata:

Buoncristiano cav. di gr. cr. dott. Gaetano, direttore generale delle imposte dirette, *presidente;*

Fazzi gr. uff. dott. Pietro, ispettore generale della Direzione generale delle imposte dirette, *membro;*

Vienna comm. Altidoro Stefano, direttore capo divisione della Direzione generale delle imposte dirette, *membro;*

Spinelli cav. uff. dott. Pasquale, capo sezione della Direzione generale delle imposte dirette, *membro;*

Ermetes cav. uff. avv. Leopoldo, rappresentante del la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, *membro*.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere amministrativo cav. dott. Guido Simoncini.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme previste dagli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1943-XXI
Registro 11 *Finanze, foglio* 152.

(1758)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzo delle spalle di suino con osso stagionate provenienti dalla macellazione familiare

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di disciplina dei prezzi delle spalle di suino con osso stagionate, provenienti dalla macellazione familiare:

1) per la fase di scambio da magazzino di ammasso, laboratorio o stabilimento a deposito Coproma, per merce nuda, franco magazzino ammasso o laboratorio o stabilimento: lire 19,90 al chilogrammo;

2) per la fase di scambio da deposito Coproma a dettagliante, per merce franco deposito Coproma: lire 21,50 al chilogrammo;

3) per la determinazione dei prezzi al minuto, le Sezioni provinciali dell'alimentazione applicheranno le stesse maggiorazioni previste per il prosciutto crudo, di cui alla tabella *H* allegata al decreto Ministeriale 18 maggio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 22 maggio 1942-XX

(1768)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Asti

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 14 maggio 1943-XXI, il cav. Sebastiano Bonardi è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Asti.

(1726)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 52

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da De Sanctis Gabriele, quale commissario prefettizio del comune di Bellante (Teramo) è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del prestito del Littorio 5 %, n. 6411, di L. 300 (trecento) di capitale nominale, rilasciato a favore del comune di Bellante (Teramo) dalla Banca d'Italia, succursale di Teramo, in data 30 gennaio 1927.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI.

(189) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 maggio 1943-XXI - N. 98

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7450
Columbia (I)	10,877	Id (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,45
Id. 3,50 % (1902)	86,25
Id. 3 % lordo	70,05
Id 5 % (1935)	90,58
Redimib. 3,50 % (1934)	80,525
Id. 5 % (1936)	94,70
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,525
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	93,075
Id. 5 % (15-2-50)	93 —
Id. 5 % (15-9-50)	92,85
Id. 5 % (15-4-51)	92,90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 4% (1915) Serie B	243	capitale 65000	Domaine *Maria-Luisa* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Glassier Maria Caterina di Germano, con usufrutto vitalizio a favore di Domaine *Massimo* fu Nicola.	Domaine *Maria-Luigia* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Glassier Maria Caterina di Germano, con usufrutto vitalizio a favore di Domaine *Valeriano Massimo* fu Nicola.
Id.	358	1000 —	Domaine Maria-Luigia fu Cesare, ecc, come sopra.	Come sopra.
Id. Serie G	543	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	820195	1001 —	Piccola Casa della Divina Provvidenza, Opera Pia in Torino, sotto il nome di Ospedale Cottolengo, con usufrutto vitalizio a favore di Busso *Natalina* fu Giovanni, nubile, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Busso *Maria Natalina* fu Giovanni, nubile, dom. a Torino.
Id.	575821	175	Pedercini Lia fu Virgilio, moglie di Mantegazzini *Ercole*, dom. in Novara, con vincolo dotale.	Pedercini Lia fu Virgilio moglie di Mantegazzini *Giovanni-Antonio-Guglielmo-Ercole*, dom. in Novara, con vincolo dotale.
Id.	109566	126 —	Bouchard *Nicola* di Bernardo, dom. in Frosinone (Roma), ipotecata.	Bouchard *Battisti Nicola* di Bernardo, ecc., come contro.
Id.	672137	70 —	Pais *Annetta* fu Giovanni, moglie di Bruno Cesare, dom. a Pesaro.	Pais *Vincenza-Marianna-Paola-Regina* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	170291	1050	Prole leggittima nascitura di Billia *Ida* fu Domenico, nubile, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore della detta Billia *Ida* fu Domenico.	Prole leggittima nascitura da Billia *Luisa-Marianna-Benedetta-Ida* fu Domenico nubile, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore della detta Billia *Luisa-Marianna-Benedetta-Ida* fu Domenico.
Id.	410476 554108	315 — 210	*Ricauda* Teresa di Benedetto, ved. di Chiapetto Spirito, dom. in Cuorgnè (Torino).	*Aimoino Ricauda* Teresa fu Benedetto, ecc., come contro.
Id.	352568	665	Genta *Rosa* di Giovanni moglie di Varaldo *Enrico* fu Cesare, dom. a Savona, con vincolo dotale.	Genta *Maria-Rosa* di Giovanni moglie di Varaldo *Filippo-Antonio-Giuseppe-Alessandro* fu Cesare, ecc., come contro.
P.R. 3,50%	487959	119 —	Spalla *Francesca* fu Francesco, moglie di Balduzzi Luigi fu Paolo, dom. a Casteggio (Pavia), vincolata per dote.	Spalla *Maria-Francesca* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	266048	80,50	Di Vincenzo Finizia Olga e Domenica fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Damiani *Elena* di Panfilo, dom. in Poggio Picenza (L'Aquila), con usufrutto a favore di Damiani *Elena* di Panfilo, dom. in Poggio Picenza (L'Aquila).	Di Vincenzo Finizia Olga e Domenica fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Damiani *Lina* detta *Elena* di Panfilo, dom. a Poggio Picenza (L'Aquila), con usufrutto a favore di Damiani *Lina* detta *Elena*, ecc., come contro.
Id.	277016	80,50	Di Vincenzo Finizia fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Damiani *Elena*, ved. Di Vincenzo Domenico, dom. in Picenza frazione del comune di Barisciano (L'Aquila).	Di Vincenzo Finizia fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Damiani *Lina* detta *Elena*, ved. Di Vincenzo Domenico, ecc., come contro.
Id.	277017	80,50	Di Vincenzo Olga fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Danisani Elena* ved. Di Vincenzo, ecc., come sopra.	Di Vincenzo Olga fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Damiani Lina* detta *Elena*, ved. Di Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	277018	80,50	Di Vincenzo Domenica fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Danisani Elena*, ved. Di Vincenzo, ecc., come sopra.	Di Vincenzo Domenica fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Damiani Lina* detta *Elena* ved. Di Vincenzo, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	1417	3260 —	Tempesti *Gemma* fu Goffredo, moglie di Betti Augusto, dom. in Pisa, vincolato per dote.	Tempesti *Ada-Gemma* fu Goffredo, ecc., come contro.
Id.	352744	150,50	Sole Biagio, Nicola, *Raffaele*, Antonio e Felicetta di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Sole Giuseppe di Biagio, dom. in Senise (Potenza).	Sole Biagio, Nicola, *Gennaro-Raffaele*, Antonio, ecc., come contro.
Id.	435757	119 —	Sole Biagio, Nicola, *Raffaele*, Antonio, ecc., come sopra.	Sole Biagio, Nicola, *Gennaro-Raffaele*, Antonio, ecc., come contro.
Id.	95490	14 —	*Filocomo* Michele di Francesco, dom. in Fiumara (Reggio Calabria).	*Filocamo* Michele, di Francesco, ecc., come contro.
Id.	238189	444,50	Aiello *Filippo* fu Gaetano, interdetto sotto la tutela di Aiello Pisrina fu Gaetano, nubile, dom. a Trapani.	Aiello *Adamo-Filippo* fu Gaetano, ecc., come contro.
Id.	40760	1848 —	Ghislanzoni Paolo fu Guido, dom. a Lecco (Como), con usufrutto a favore di Penci *Antonietta* fu Giuseppe, ved. di Ghislanzoni Giacinto, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a favore di Penci *Maria-Antonia-Giuseppa* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	63539	24,50	Raineri *Luigia*, nubile, del vivente Francesco, dom. a Rossa.	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria*, nubile, di Francesco, dom. a Rossa.
Id.	91354	24,50	Raineri *Luigia*, nubile, del vivente *Giuseppe*, dom. a Rossa.	Come sopra.
Id	109418	63 —	Raineri *Luigia* di Francesco, nubile, dom. a Rossa (Novara).	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria* di Francesco nubile, dom. a Rossa (Novara).
Id.	167295	42 —	Raineri *Luigia* fu Francesco, ved. di Pizzera Pietro, dom. a Rossa (Novara).	Raineri *Margherita-Teresa-Luigia-Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	63541	24,50	Raineri *Catterina*, nubile, del vivente Francesco, dom. a Rossa.	Raineri *Maria-Caterina*, nubile, ecc., come contro.
Id.	91353	24,50	Raineri *Caterina*, nubile, del vivente *Giuseppe*, dom. a Rossa.	Raineri *Maria-Caterina* nubile, del vivente *Francesco*, dom a Rossa.
Id.	109416	63 —	Raineri *Caterina* di Francesco, nubile, dom. in Rossa (Novara).	Raineri *Maria-Caterina* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	167293	42 —	Raineri *Catterina* fu Francesco, nubile, dom. a Rossa (Novara).	Raineri *Maria-Caterina* fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1508)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.